

ESECUZIONI

Comunione Si realizza senza quote

DI ADELAIDE
CARAVAGLIOS

Procedura esecutiva immobiliare di bene in comunione legale, legittimità della vendita dello stesso bene per intero (nonostante il debito sia stato contratto da uno solo dei coniugi) e opposizione ex art. 619 c.p.c. (ai sensi del quale il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni): sono i punti sui quali è intervenuta la Cassazione con sentenza 6230/2016. I giudici della III sezione civile, nel rigettare il ricorso di marito e moglie mosso avverso la sentenza di appello, hanno ricordato come la comunione legale, regime patrimoniale ordinario della famiglia, sia una vera e propria comunione «senza quote» o a mani riunite, che ha ad oggetto il bene nella sua interezza e non pro quota, il che significa che laddove avesse luogo un procedimento esecutivo esso verrebbe aggredito in toto e non solo relativamente alla parte di proprietà del debitore esecutato, fatto salvo il diritto per il partner non debitore di percepire – in sede di distribuzione del ricavato della vendita del bene medesimo – la metà al lordo delle spese di procedura. La comunione legale quale comunione senza quote, continuano, renderebbe di fatto impossibile «ricostruire il coniuge non debitore come proprietario esclusivo di una parte, anche solo ideale, del bene da aggredire esecutivamente»: tale tipo di situazione impedirebbe, infatti, la stessa configurabilità di una quota e di conseguenza l'applicabilità del meccanismo processuale previsto agli art. 599-601 cpc circa il pignoramento di beni appartenenti a più proprietari. Niente da fare quindi per i due coniugi, i quali, in sede di censura, avevano lamentato, tra gli altri motivi, l'erroneità di quella parte della sentenza «nella sostanza immotivata e apodittica, oltre che [...] contraria alle disposizioni che regolano la materia» sul punto: gli ermellini hanno condannato i ricorrenti al pagamento delle

spese processuali, oltre a una maggiorazione per spese generali e agli accessori come per legge.



La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/docio7

